



30007-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Stefano Mogini
Massimo Ricciarelli -relatore-
Ersilia Calvanese
Riccardo Amoroso

Sent. n. sez. 1767
C.C. - 27/10/2020
R.G.N. 25507/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 07/07/2020 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/7/2020 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'estradizione di (omissis) , nato il (omissis) , richiesta dal Governo della Repubblica del Perù in relazione al reato di rapina pluriaggravata.

12

2. Ha proposto ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi di colpevolezza.

La Corte non aveva debitamente valutato la circostanza che a fronte delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e di una amica, il ricorrente aveva fornito una versione a sua discolpa, che risultava corroborata dalla produzione di un certificato medico, potendosi ritenere non attendibile la ricostruzione dei fatti alla base della richiesta di estradizione e non sussistente la gravità indiziaria.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pericolo di sottoposizione a trattamenti crudeli e inumani o comunque a situazioni integranti violazioni di diritti fondamentali.

La Corte territoriale, pur avendo richiesto dettagliate informazioni all'Autorità del Perù in ordine all'individuazione del carcere in cui il ricorrente sarebbe stato ristretto e in ordine al rispetto delle condizioni idonee ad evitare situazioni inumane o degradanti, aveva poi ritenuto accoglibile la richiesta di estradizione, sebbene dal (omissis), tramite ambasciata, fossero giunte risposte generiche ed elusive dei punti oggetto della richiesta di informazioni, in particolare con riguardo all'individuazione dell'istituto, al rispetto di condizioni tali da scongiurare rischi connessi al sovraffollamento, al controllo delle condizioni di detenzione, alla vigenza di limitazioni di diritti fondamentali, al fatto che vi fossero stati episodi di rivolta nelle carceri peruviane e connessi casi di violenza.

Avrebbero dovuto reputarsi insufficienti le risposte relative al regime di totale libertà, peraltro connesso alla condizione di sovraffollamento, tanto più alla luce della sopravvenuta pandemia da COVID, essendo peraltro doverosa l'indicazione dell'istituto di successiva restrizione del ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo, connesso al secondo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tema del rischio di trattamenti inumani e compressivi di diritti fondamentali.

In particolare rileva che indebitamente la Corte aveva reputato non conferenti i documenti prodotti, anche perché non riferibili al (omissis) e in lingua straniera, quando in realtà erano stati prodotti articoli di giornale e documenti provenienti anche da organizzazioni non governative di comprovata affidabilità, che avevano dato conto dello stato delle carceri in (omissis) e delle rivolte verificatesi, seguite da violenze e decessi, in conseguenza di proteste legate alla pandemia da COVID, fermo restando che si trattava di documentazione ammissibile e che in effetti la Corte aveva valorizzato al momento di formulare le richieste di informazioni integrative, salvo contraddittoriamente escluderne la rilevanza nella fase successiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui «in tema di estradizione processuale per l'estero, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'extradizione» (Sez. 6, n. 40959 del 11/07/2013, Campos Cama, Rv. 258122; Sez. 6, n. 26290 del 28/5/2013, Paredes Morales, Rv. 256566, entrambe riferite al trattato di estradizione tra Italia e Perù ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha ampiamente dato conto di come dalla documentazione acquisita risultino gli elementi che consentono di ritenere evocate le ragioni per cui è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che proprio l'estradando abbia commesso il reato, a tale fine essendo state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa e di altra testimone in ordine al ruolo avuto dal ricorrente nella rapina di cui si tratta e la circostanza che il ricorrente avesse ammesso di essersi trovato presente, pur avendo opposto una discolta reputata non attendibile.

Deve del resto escludersi che, oltre i limiti indicati, possa approfondirsi il merito dell'accusa, essendo dunque inconferente in questa sede l'interpretazione di una certificazione medica prodotta dal ricorrente.

2. Il secondo e il terzo motivo, letti congiuntamente, risultano per contro fondati.

2.1. Va invero rimarcato che, a fronte di deduzioni difensive specifiche, deve essere concretamente considerato il rischio che lo stato di detenzione nel Paese richiedente esponga l'estradando al pericolo di condizioni degradanti o inumane o a situazioni tali da compromettere diritti fondamentali.

In tale prospettiva la Corte territoriale ha formulato mirate richieste di informazioni integrative, a fronte delle quali lo Stato richiedente ha fatto pervenire risposte che la stessa Corte territoriale ha reputato sufficientemente esaurienti e che tuttavia non costituiscono su tutti i punti precisa risposta ai quesiti posti.

In primo luogo, è stata omessa l'indicazione dell'istituto nel quale il ricorrente sarebbe recluso, una volta estradato, e in relazione a ciò, sono state formulate solo generalizzanti osservazioni in ordine alla permanenza negli istituti in condizioni di piena libertà, correlate peraltro ad uno stato di complessivo sovraffollamento.

In secondo luogo, è stato prospettato il fatto che il sistema penitenziario mira alla rieducazione e riabilitazione, venendo salvaguardati i diritti fondamentali, senza che episodi di ribellione siano sfociati in violenze, ma non è stato dato preciso conto delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti e inoltre è stata fornita una risposta elusiva in ordine al numero e all'origine delle proteste dei detenuti e alle conseguenze che ne sono derivate.

2.2. Va al riguardo osservato che il ricorrente aveva nel corso del giudizio di estradizione prodotto cospicua documentazione, attraverso la quale intendeva provare che le condizioni nelle carceri del ^(omissis) determinavano un grave rischio di trattamenti degradanti o di situazioni tali da compromettere i diritti fondamentali.

La Corte ha replicato che il pericolo era stato prospettato in modo generico sulla base di documenti non afferenti specificamente al ^(omissis) o in lingua straniera.

Va però osservato che il ricorrente aveva articolato le proprie difese anche in relazione alla situazione derivante dalla pandemia da COVID e aveva inoltre prodotto documenti che riguardavano, se non soltanto il ^(omissis), anche tale Stato e consistevano sia in articoli di giornale sia in documenti di organizzazioni non governative di comprovata affidabilità, tra le quali ^(omissis), oltre che la Commissione Interamericana per i diritti umani, e il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

D'altro canto, a fronte della specifica invocazione di quelle risultanze, la Corte avrebbe dovuto valutare la concreta opportunità o meno di procedere all'occorrenza alla traduzione dei documenti in lingua italiana (si richiama al riguardo il principio per cui «L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa»: Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111).

Deve dunque ritenersi che la documentazione prodotta inerisse al tema dedotto, con riguardo alla situazione esistente presso le carceri peruviane, che

tale documentazione fosse idonea a far luce sul numero, la natura e le conseguenze di proteste scoppiate nelle carceri anche in connessione con il tema della pandemia da COVID, che dovesse essere concretamente valutata, all'occorrenza, l'opportunità di procedere alla traduzione di tale documentazione, in modo da poterne valutare la concluzione.

Correlativamente deve rilevarsi che le risposte fatte pervenire dall'Ambasciata del ^(omissis) in risposta alle richieste di informazioni integrative non erano di per sé idonee a far luce non solo sull'individuazione dello specifico istituto, bensì anche sulla più generale situazione igienico-sanitaria degli istituti, da valutarsi anche alla luce delle conclamate sopravvenienze e dei rischi ad essa connessi.

2.3. A fronte di ciò, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto insufficiente, in quanto elude il significato della documentazione prodotta, che indebitamente reputa sostanzialmente irrilevante, con valutazione tuttavia apodittica e non correlata agli specifici contenuti.

Ne discende che manca una risposta idonea ad attestare l'insussistenza del paventato rischio di situazioni inumane e degradanti o tali da compromettere diritti fondamentali.

Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P. Q. M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27/10/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

